

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1429-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 18 ottobre 1978 (V. Stampato n. 2401)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 ottobre 1978*

**Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica
concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai
dipendenti dello Stato**

Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 1978

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, unicamente rivolto alla copertura finanziaria degli accordi intervenuti tra il Governo e le organizzazioni sindacali, trova l'atto di nascita della sua legittimità nel primo comma dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, laddove si stabilisce che il trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i dirigenti generali, i magistrati e gli avvocati dello Stato, viene fissato a seguito di accordi con i sindacati maggiormente rappresentativi su base nazionale e sancito con decreto del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri: mentre con legge devono approvarsi le spese gravanti sul bilancio.

Questa delegificazione, sulla cui opportunità potrebbe discutersi e sulla cui costituzionalità — soprattutto quando si incide sull'ordinamento degli uffici — esistono perplessità, risponde ad una esigenza di semplificazione, ma dovrebbe avere un sostanziale correttivo, al fine di evitare l'attuale mancanza di una visione d'insieme del trattamento economico del comparto del pub-

blico impiego, che tante giustificate critiche va suscitando tra quanti sono pensosi della nostra vita istituzionale.

Pur avvertendo con rammarico la mancanza di norme perequative e di una seria riflessione sui problemi della dirigenza — che non sono esclusivamente di carattere economico — la Commissione raccomanda la approvazione del presente provvedimento alla luce della fondamentale aspirazione ad una omogeneizzazione del trattamento economico per tutto il personale statale civile e militare — tranne la dirigenza e gli equiparati — anche in direzione della tredicesima mensilità e di alcune indennità per il lavoro festivo e per quello notturno.

Onorevoli senatori, la 1^a Commissione del Senato, nel segnalare l'urgenza del presente provvedimento, desidera richiamare la responsabile attenzione di tutti i colleghi e del Governo sull'esigenza veramente imprescindibile ed indilazionabile, di conferire un più uniforme e dignitoso trattamento economico al personale statale.

MURMURA, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

8 novembre 1978

La Commissione Programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso.

Si fa presente che il rappresentante del Tesoro, nel corso dell'esame, ha fornito l'assicurazione che la normativa (e la relativa copertura) si estende anche ai dipendenti del Corpo forestale dello Stato.

GIACOMETTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 155.000 milioni per l'anno finanziario 1978 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo del 23 dicembre 1977 e di quelli sottoscritti con le note aggiuntive del 14 aprile e del 3 luglio 1978 fra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per la corresponsione alle categorie di dipendenti indicate nel decreto medesimo, con effetto dal 1° gennaio 1978, di una somma di lire 10.000 mensili a titolo di acconto sui miglioramenti economici derivanti dal nuovo ordinamento del personale e di una integrazione della tredicesima mensilità, a decorrere dall'anno 1978 e fino alla entrata in vigore del predetto ordinamento;

b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente legge.

Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'attuazione dell'accordo suindicato, non operano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonchè le disposizioni analoghe previste dai successivi articoli della stessa legge e quelle di cui all'articolo 9 — secondo comma — della legge 19 luglio 1977, n. 412.

Art. 2.

Con effetto dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilità del personale di cui all'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, del personale dirigente delle amministrazioni dello Stato e dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, escluso quello delle restanti aziende autonome, nonchè, se provvisti di trattamento dirigenziale, dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.*Identico.***Art. 2.***Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sanità, dei direttori e direttori di sezione degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e dei segretari comunali e provinciali è integrato, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente articolo 1, di lire 45.000.

Art. 3.

Con le stesse modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, agli ufficiali, con esclusione dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti provvisti del trattamento economico di cui all'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia, nonchè ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, escluso il personale militare di leva, è corrisposta a partire dal 1° gennaio 1978 una somma di lire 10.000 mensili.

Con effetto dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilità per le categorie di personale di cui al precedente comma è integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, di lire 35.000 e di una mensilità dell'assegno perequativo previsto dalla legge 27 ottobre 1973, n. 628.

Art. 4.

Con la stessa decorrenza e modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1 della presente legge, i miglioramenti economici concessi ai dipendenti civili dello Stato con lo stesso articolo sono estesi al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica.

A decorere dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilità del personale dirigente dell'Istituto centrale di statistica è integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

Con le stesse modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, agli ufficiali, con esclusione dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti provvisti del trattamento economico di cui all'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e delle Guardie forestali nonchè ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi predetti, escluso il personale militare di leva, è corrisposta a partire dal 1° gennaio 1978 una somma di lire 10.000 mensili.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cui al precedente articolo 1, di una somma di lire 45.000.

Art. 5.

Fino all'attuazione del nuovo ordinamento del personale, nei confronti dei dipendenti dello Stato indicati nella presente legge, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza si considera la base pensionabile vigente al 31 dicembre 1977.

Per la liquidazione dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nonché dell'indennità di licenziamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 e successive modificazioni, si considera la retribuzione computabile con la esclusione dell'acconto di lire 10.000 di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

Agli impiegati civili di ruolo non dirigenti, al personale non di ruolo ed agli operai dello Stato destinatari dell'acconto di lire 10.000 mensili disposto con il decreto del Presidente della Repubblica citato nell'articolo 1 della presente legge, nonché al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica, addetti a servizi speciali per i quali sussista la esigenza di assicurarne lo svolgimento continuo, allorquando vengono comandati a prestare il normale turno di servizio nelle giornate festive, compresa la domenica, è corrisposto un compenso di lire 2.700, cumulabile con il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eventualmente dovuto in relazione al prolungamento di orario.

Il compenso di cui al primo comma assorbe, sino alla concorrenza del suo importo, le maggiorazioni sullo stipendio previste dalle vigenti norme per i turni di servizio nei giorni festivi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

La misura oraria dell'indennità di servizio notturno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e successive modificazioni, è elevata a lire 400.

L'indennità di cui al primo comma è estesa, con i medesimi criteri e modalità, al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica.

Restano salve le misure più elevate previste da particolari disposizioni di legge.

Art. 8.

Per i permessi sindacali retribuiti di cui all'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad amministrazioni operanti nella stessa provincia. In tale ipotesi i nominativi dei beneficiari dovranno essere segnalati, oltrechè ai Ministeri interessati, anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri e la designazione avrà durata annuale, salva la possibilità di sostituzione per i casi di decadenza dall'incarico sindacale elettivo ovvero di impedimento per cause di forza maggiore.

I permessi sindacali retribuiti sono concessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 9.

All'onere di lire 155.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.